ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI PROCEDURE PER DISCIPLINARE I CONTENUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

Art. 8-bis

Consultazione delle rappresentanze del personale

Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate. (5)

Versione in vigore dal 28 gennaio 2023, non più in vigore dal 31 dicembre 2023 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-195-1995/art-8-bis-consultazione-delle-rappresentanze-del-personale/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it